



Elenco delle principali disposizioni di legge a livello regionale che prevedono la concessione di agevolazioni, semplificazioni e benefici per le Organizzazioni registrate EMAS

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Delib. Giunta Reg. n° 938 del 17/05/2004 – B.U.R. n. 74 del 09/06/2004

Direttiva per l'applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

[...]

Art. 5 - Spese per il procedimento di valutazione e le visite ispettive

[...]

2. *Per gli oneri derivanti dall'effettuazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 3, comma 1, il gestore e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione provinciale le seguenti tariffe:*
 - *depositi di stoccaggio e movimentazione materiali senza lavorazioni di processo: 800 Euro;*
 - *stabilimenti con lavorazione di processo con meno di 50 addetti: 2.000 Euro;*
 - *stabilimenti con lavorazione di processo con più di 50 addetti: 3.000 Euro.*
3. *Le tariffe di cui al precedente comma sono ridotte del 50% qualora il deposito o lo stabilimento sia dotato di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14001.*

Delib. Giunta Reg. n° 674 del 14/04/2004 – B.U.R. n. 54 del 28/04/2004

Individuazione delle tariffe a copertura delle spese per lo svolgimento dei controlli in applicazione del D.Lgs. 36/03 e a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione del D.Lgs. 209/03.

[...]

valutata l'opportunità di:

- *considerare che gli oneri dell'ispezione annuale effettuata dopo l'inizio dell'attività prevista dall'art. 6, comma 5 del DLgs 209/03 siano già ricompresi nei diritti annuali di iscrizione di cui al citato DM 350/98;*
 - *prevedere una riduzione della predetta tariffa oraria di 50,00 Euro 10% per i soggetti che dimostrino di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente e del 20% per i soggetti che sono in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;*

[...]

a voti unanimi e palesi, delibera:



[...]

- 2) di stabilire in 50,00 Euro la tariffa oraria per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto 1);
- 3) di stabilire che la tariffa oraria di cui al precedente punto 2) e' ridotta:
 - a) del 20% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;
 - b) del 10% per i soggetti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

Delib. Giunta Reg. n° 673 del 14/04/2004 – B.U.R. n. 54 del 28/04/2004

Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico."

CAPO I - Criteri generali

Art. 1 - Criteri generali

[...]

8. *Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri*

Legge Regionale n° 26 del 17/12/2003 – B.U.R. n. 190 del 18/12/2003

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

CAPO II - Norme sul procedimento amministrativo

[...]

Art. 9 - Certificazioni di qualità

1. *Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 possono essere allegati le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1936/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.*
2. *Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.*



Delib. Giunta Reg. n° 1991 del 13/10/2003 – B.U.R. n. 162 del 28/10/2003

Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e ricupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

[...]

Art. 5 - Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare

[...]

5.6 Riduzioni

L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, e' ridotto:

- *del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;*
- *del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.*

Delib. Giunta Reg. n° 1053 del 09/06/2003 – B.U.R. n. 88 del 24/06/2003

Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n.258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

[...]

4.9.1 - Disposizioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 34

[...]

B) Scarichi di "sostanze pericolose diverse

Riguardo alle acque di prima pioggia o di lavaggio valgono le considerazioni richiamate alla precedente lettera A.

Il processo di valutazione di cui trattasi sarà rivolto in particolare ai settori produttivi più significativi e rappresentativi presenti nelle diverse realtà territoriali della regione. Per il conseguimento degli obiettivi suddetti si avrà a riferimento il recupero dei dati e delle informazioni connessi all'applicazione di altre importanti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente: industria a rischio di incidente rilevante (direttive "Seveso"), riduzione integrata dell'inquinamento (Dlgs 372/99 e Decreto 23 novembre 2002 inerente le modalità di dichiarazione delle emissioni), applicazioni di Sistemi di Gestione Ambientale, certificazione EMAS.

Delib. Giunta Reg. n° 1238 del 15/07/2002 – B.U.R. n. 144 del 10/10/2002

Approvazione 'Direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99 'Disciplina procedura valutazione impatto ambientale e delle "linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VI" (art.8, L.R.9/99).

ALLEGATO A

[...]

2.2 L'AMBITO DI APPLICAZIONE



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

[...]

2.2.5 Incrementi di soglie

Le soglie dimensionali sono inoltre incrementate del 30% per i progetti di trasformazione od ampliamenti di attività produttive che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 e successive modifiche ed integrazioni.

3.5 Individuazione delle "aree industriali ecologicamente attrezzate" e delle "aree industriali esistenti dotate di infrastrutture e impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente"

[...]

3.5.3.b Programma ambientale

I predetti principi generali di cui al punto 3.5.3.a, vanno perseguiti tramite la definizione di un "Programma ambientale", poliennale, di miglioramento delle "performances" ambientali dell'area industriale ecologicamente attrezzata e delle singole imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle associazioni, sia dei cittadini e da attuare coerentemente.

Al fine della predisposizione del "Programma ambientale" è necessario effettuare una "analisi ambientale" dell'area industriale ecologicamente attrezzata delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi.

Al fine della predisposizione del "Programma ambientale" e della relativa "analisi ambientale" occorre fare opportunamente riferimento ai pertinenti elementi indicati in:

a) *"Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)", ed in particolare i pertinenti elementi dei relativi Allegati I, VI e VII (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. n. 114 del 24 aprile 2001);*

b) *"Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per*

l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit

(EMAS)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. n. 247 del 17 settembre 2001);

c) *"Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per*

l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit

(EMAS)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. n. 247 del 17 settembre 2001).

3.5.4 Sistemi di certificazione ambientale

Sembra utile richiamare il fatto che il percorso individuato per la definizione delle aree industriali ecologicamente attrezzate e delle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente può essere utilmente utilizzato per adottare, sia per le aree sia per le imprese in esse insediate, i sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000 ed EMAS), in quanto le fasi di definizione dell'analisi ambientale e del programma ambientale appaiono del tutto coerenti con le fasi previste da tali sistemi di certificazione.



Deliberazione della Giunta Regionale n° 804 del 15/05/2001 – B.U.R. n. 78 del 12/06/2001

Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

[...]

7.2 Il controllo delle emissioni

E comunque altrettanto importante introdurre metodologie atte a semplificare l'intero sistema dei controlli infatti, come già evidenziato in altri punti di questo documento, l'evoluzione del normativo statale con il recepimento delle direttive Europee in materia di controllo integrato (IPPC), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di rischio di incidenti rilevanti (Seveso II) e lo sviluppo delle registrazioni ad EMAS e delle certificazioni ISO 14000, impone un sistema di regole chiaro e condiviso.

Legge Regionale n° 15 del 09/05/2001 – B.U.R. n. 62 del 11/05/2001

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Art. 9 Piano di risanamento delle imprese

[...]

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

Art. 10 Disposizioni in materia di impatto acustico

[...]

5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 e' quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 960 del 16/06/1999 – B.U.R. n. 88 del 14/07/1999

Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

[...]

7. ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI



L'Amministrazione provinciale, avvalendosi di ARPA, si accerta della regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento installati, nonché il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente. Tali accertamenti non si effettuano per le aziende registrate EMAS, e per le aziende certificate ISO 14001.

8. CONTROLLO DELLE AZIENDE E DELLE EMISSIONI

8.1 Autocontrolli

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad effettuare i controlli alle proprie emissioni secondo le modalità e con la frequenza indicate nell'autorizzazione.

[...]

Per le Aziende registrate EMAS e certificate ISO 14001 gli autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale.

Legge Regionale n° 9 del 18/05/1999 – B.U.R. n. 66 del 21/05/1999

Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale

Art. 4 Ambito di applicazione

[...]

6. *Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:*

[...]

b) *progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.*